

## **1. Oggetto e Prezzo**

1.1 Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di seguito descritta (d'ora in avanti denominata complessivamente «prodotti»), al prezzo di «<...>». Tale prezzo si intende IVA esclusa e, ove non espressamente inserito, comprensivo del prezzo di imballo standard. 1.2. L'acquirente fin d'ora autorizza la venditrice a sostituire, senza necessità di ulteriori trattative, i prodotti con altri diversi, qualora ciò si renda necessario per cause non imputabili alla venditrice, fatto salvo il rispetto delle caratteristiche elettriche minime su indicate (in caso di moduli con una variazione di potenza pari a  $\pm 5\%$ ), senza che ciò comporti nessun inadempimento della venditrice né diritto dell'acquirente a rimborsi e/o risarcimenti e/o indennizzi di qualsiasi natura e genere. 1.3. La venditrice si riserva altresì il diritto di apportare le modifiche tecniche ai prodotti che riterrà necessarie ed opportune in relazione ai progressi della ricerca e della scienza. 1.4. Il prezzo potrà subire variazioni, che si dichiarano automaticamente applicabili al presente contratto, in dipendenza di comprovati aumenti dei costi dei materiali e della manodopera.

## **2. Perfezionamento del contratto**

2.1. Il contratto di compravendita tra le parti si perfeziona esclusivamente con la sottoscrizione della presente scrittura. Ogni altro documento, di data precedente alla presente scrittura, proveniente da ciascuna delle parti, ha carattere puramente indicativo e non vincolante, ed in nessun caso può essere interpretato come equipollente alla presente scrittura. 2.2. L'efficacia del presente contratto è subordinata alla restituzione alla venditrice di una copia di esso, anche via fax, debitamente sottoscritta dall'acquirente. 2.3. Per ordini superiori ad € 20.000,00 (Euro ventimila/00) l'acquirente si impegna a far pervenire alla venditrice la suddetta copia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **3. Consegna.**

3.1. La consegna avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1510 c.c., presso la sede della venditrice. 3.2. Qualora sia stato pattuito il trasporto in luogo diverso da quello della sede della venditrice, la consegna si esegue con la rimessione dei prodotti al vettore o allo spedizioniere. 3.3. A consegna effettuata, la venditrice non risponde per furto e/o danneggiamento dei prodotti forniti. 3.4. Qualsiasi termine indicato per la consegna è da intendersi come orientativo e non ha mai carattere di essenzialità. Eventuali ritardi nelle consegne, conseguenti a cause di forza maggiore, non comportano rimborsi e/o risarcimenti e/o indennizzi di qualsiasi natura e genere. Si annoverano fra i casi di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancanza o il ritardo degli approvvigionamenti dei materiali e/o dei prodotti, i guasti ai macchinari, gli scioperi, le condizioni atmosferiche avverse, ogni problematica relativa al trasporto (ivi compresi gli inadempimenti del corriere e/o vettore), ed in generale tutti i fatti non imputabili alla venditrice. 3.5. I termini di consegna si intendono automaticamente prorogati per il sopravvenire di cause o circostanze indipendenti dalla volontà della venditrice o qualora l'acquirente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali, ivi compresi i termini di pagamento, o ponga in essere condotte tali da rendere necessario lo slittamento. 3.6. Avvenuta la consegna ai sensi dei punti 3.1. o 3.2., tutti i rischi sui prodotti si trasferiscono in capo all'acquirente. 3.7. I prodotti devono essere consegnati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della «comunicazione di merce pronta», ovvero da quando viene avvertito che i prodotti possono essere consegnati. In caso di mancata presa in consegna entro il termine, il presente contratto si intenderà risolto per inadempimento dell'acquirente ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'acquirente deve in tal caso corrispondere alla venditrice una somma pari a «< .....>», a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese di magazzinaggio, manutenzione, custodia e assicurazione, oltre alle altre che si rendano necessarie, da stornare sugli acconti già eventualmente versati. 3.8. In ogni caso, la venditrice può rifiutare la consegna dei prodotti, senza che ciò costituisca inadempimento, qualora non abbia incassato gli acconti già maturati.

## **4. Proprietà intellettuale.**

4.1. Sunerg Solar s.r.l. si riserva i diritti, il titolo e la proprietà intellettuale su documenti, disegni, schede tecniche fornite all'acquirente, il quale non potrà fornire, o anche semplicemente esibire, tale documentazione a terze parti, senza previa autorizzazione scritta della venditrice.

## **5. Modalità di pagamento.**

5.1. I pagamenti devono essere effettuati presso la sede della venditrice, salva diversa determinazione nel presente contratto, con titoli o bonifico bancario su «< ...>». L'eventuale emissione di ricevute bancarie non determina lo spostamento del luogo di adempimento. 5.2. Ove non diversamente stabilito per iscritto, al momento della sottoscrizione della presente scrittura deve essere versato un acconto pari al 10% oltre IVA del prezzo indicato al precedente punto 1.1, da stornare sull'ultima fornitura. 5.3. Il restante pagamento viene effettuato come indicato nel dettaglio di cui all'art.1. 5.4. A fronte del mancato pagamento anche di una sola delle rate sopra pattuite, la venditrice si riserva il diritto di interrompere la fornitura e di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente contratto. 5.5. Nel caso previsto dall'art. 5.4. l'acquirente non può chiedere alcunché a titolo di risarcimento e/o rimborso e/o indennizzo. Quanto versato fino al momento della risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 5.4. viene trattenuto dalla venditrice a titolo di risarcimento dei danni. 5.6. In ogni caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi al tasso legale, con la maggiorazione di n. 7 (sette) punti percentuali, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 231/2002, fatto salvo il diritto della venditrice di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni patiti. 5.7. Le spese di incasso, al netto di IVA come per legge, sono a carico dell'acquirente. 5.8. Riserva della proprietà. Fino all'integrale pagamento del prezzo, degli interessi di mora e degli altri importi eventualmente dovuti, la venditrice conserva la proprietà sui prodotti, fermo restando il passaggio dei rischi di cui all'art. 3.7. È espressamente vietato all'acquirente di costituire garanzie sui prodotti oggetto del presente contratto: la violazione del divieto comporta decadenza dell'acquirente dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., con conseguente obbligo di versare immediatamente tutte le somme a qualsiasi titolo dovute alla venditrice. 5.9. Imputazione dei pagamenti. In deroga all'art. 1193, comma 1, c.c. la venditrice ha piena facoltà di imputare i pagamenti effettuati dall'acquirente o le somme comunque incassate da terzi a estinzione o decurtazione di una o più obbligazioni dell'acquirente stesso.

## **6. Condizioni di trasporto.**

6.1. Il trasporto dei prodotti venduti è sempre a carico e a rischio dell'acquirente. 6.2. Qualora, in virtù di apposito accordo scritto, il trasporto sia effettuato dalla venditrice (con ciò intendendosi anche l'affidamento dei prodotti a vettore incaricato dalla venditrice), quest'ultima risponde esclusivamente, nei limiti stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 1698 c.c. 6.3. Si ricorda, senza che ciò comporti deroga alle disposizioni di cui agli artt. 1697, comma 3, e 1698 c.c., che il destinatario ha l'onere di sottoscrivere con riserva il documento di trasporto al momento della riconsegna (con ciò intendendo il momento in cui il vettore porta a destinazione i prodotti), qualora l'imballo presenti vizi e/o rotture evidenti, ovvero in ogni caso in cui è impossibile controllare il contenuto dei colli ricevuti, ed in ogni caso, di comunicare non appena conosciuto il danno dei prodotti non oltre 8 (otto) giorni dopo il ricevimento, la perdita o l'avaria dei prodotti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza della garanzia. Nel caso di accertamento della perdita o dell'avaria ai sensi dell'art. 1697, comma 3, c.c., il venditore provvederà, dopo il ritorno della merce in sede a spese dell'acquirente, alla riparazione o alla sostituzione. 6.4. Qualora sia necessario anche lo scarico in aree di cantiere, salva restando l'applicazione dell'art. 3.3., l'acquirente assume la custodia dei prodotti al momento della consegna, nonché la responsabilità per la disponibilità delle aree di scarico, ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute dalla venditrice in conseguenza di inadempimento alle suddette obbligazioni. 6.5. L'acquirente è altresì tenuto a rimborsare le spese sostenute dalla venditrice in caso di irreperibilità del destinatario nel luogo della riconsegna. 6.6. Il costo del trasporto è indicato nel dettaglio di cui all'art.1, al netto di IVA come per legge, e verrà effettuato presso la sede indicata nella sezione "Destinatario" del precedente punto1.

## **7. Condizioni di garanzia.**

7.1. L'acquirente è tenuto a denunciare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini di legge, ogni e qualsiasi vizio dei prodotti forniti con una sintetica descrizione di esso: ogni diversa forma di comunicazione o la estrema genericità della descrizione del

vizio comporta la decadenza della garanzia. Nella denuncia deve essere dichiarato il giorno esatto in cui il vizio si è manifestato e/o è stato scoperto, a pena di decadenza dalla garanzia. 7.2. La garanzia per vizi comprende la riparazione o la sostituzione (ad insindacabile giudizio della venditrice) dei componenti viziati ed il costo della relativa manodopera. Non rientrano in nessun caso nei costi di manodopera quelli relativi al montaggio e allo smontaggio dei prodotti, i quali vengono interamente sostenuti dall'acquirente. 7.3. Per i prodotti non di fabbricazione della venditrice, l'acquirente si impegna ad avvalersi delle condizioni di garanzia, rendimento ed assistenza fornite dai relativi produttori e/o venditori, di cui dichiara di essere a conoscenza e di aver ricevuto una copia, con esonero da ogni responsabilità ed obbligo della venditrice. 7.4. Per i prodotti di fabbricazione della venditrice l'acquirente dichiara di aver ricevuto dalla venditrice i manuali di installazione e di uso e manutenzione e tutta la documentazione prevista dalla normativa tecnica di riferimento quanto al buon funzionamento dei prodotti. 7.5. In nessun caso la denuncia dei vizi può costituire motivo per ritardare, sospendere o frazionare i pagamenti. 7.6. In nessun caso la garanzia comprende: a) malfunzionamenti e/o vizi e/o danni dei prodotti verificatisi in conseguenza e/o dipendenza da montaggio e/o posa in opera e/o installazione e/o collegamento e/o progettazione non effettuati dalla venditrice; b) danni conseguenti ad inutilizzazione dei prodotti a causa dei vizi; c) malfunzionamenti e/o vizi e/o danni dei prodotti verificatisi in conseguenza di cause di forza maggiore; d) malfunzionamenti e/o vizi e/o danni dei prodotti verificatisi in conseguenza di utilizzo improprio e/o non conforme al manuale di istruzioni e/o alle regole di sicurezza; e) malfunzionamenti e/o vizi e/o danni dei prodotti dipendenti da incompatibilità dei prodotti con altri di proprietà dell'acquirente; f) malfunzionamenti e/o vizi e/o danni dei prodotti verificatisi in conseguenza di manutenzione e/o prove improprie; g) malfunzionamenti e/o vizi e/o danni dei prodotti verificatisi in conseguenza di sporcizia, fumo, sale, sostanze chimiche o altri agenti inquinanti e similari; h) malfunzionamenti e/o vizi e/o danni dei prodotti verificatisi in seguito a manomissione dei prodotti operate autonomamente dall'acquirente; i) danni a persone e/o cose verificatisi in conseguenza di condotta volontaria o negligente in violazione di norme e regole di sicurezza. 7.7. In caso di lamentato malfunzionamento di un dispositivo o componente prodotto o venduto dalla venditrice, l'acquirente è tenuto a spedirlo a proprie spese presso la sede della venditrice, previa compilazione in ogni parte di modulo di richiesta di autorizzazione al reso di materiale messo a disposizione dalla venditrice. Salvo quanto previsto dall'articolo 1513 c.c., all'esito degli accertamenti tecnici, che devono essere condotti esclusivamente dalla venditrice o presso centri autorizzati o presso terzi da essa designati, è facoltà dell'acquirente visionare presso la sede della venditrice, anche a mezzo di tecnico di fiducia incaricato per iscritto, i prodotti entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'esito degli accertamenti. In difetto, i risultati degli accertamenti condotti dalla venditrice si considerano accettati dall'acquirente. È salva è la facoltà dell'acquirente di richiedere per iscritto l'intervento, nel luogo ove sono ubicati i prodotti. In tal caso l'acquirente è tenuto a rimborsare le spese vive sostenute dalla venditrice, nonché a mettere a disposizione della venditrice, a propria cura e spese, tutti i mezzi, il materiale ed il personale ausiliario, nonché le opere elettriche e murarie (o diverse), che si rendono necessarie. 7.8. L'attuazione delle prestazioni eseguite in forza della presente garanzia non comporta il prolungamento del periodo originario di garanzia.

#### **8. Elezione di domicilio.**

L'acquirente dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto in «<....>» .

#### **9. Privacy.**

9.1. Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/03, le parti dichiarano di avere ricevuto l'informativa e di avere reciprocamente autorizzato il trattamento dei dati personali, nonché di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 7 del citato decreto legislativo.

#### **10. Clausola risolutiva espressa.**

10.1. La violazione di uno solo degli obblighi incombenti sulle parti in virtù del presente contratto costituisce condizione risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. In ogni caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, la venditrice ha diritto, a titolo di risarcimento del danno, ad una somma pari al 10% dell'importo totale del presente ordine comprensivo di IVA indicato nel dettaglio di cui all'art. 1, con facoltà di stornare tale cifra dagli acconti versati.

#### **11. Foro competente.**

11.1. Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Perugia o di Città di Castello.

Le parti dichiarano di avere espressamente concordato ogni clausola del presente contratto e di approvare specificatamente e senza riserve, ai sensi della normativa di riferimento, le clausole di cui agli articoli 1 (oggetto e prezzo); 2 (perfezionamento del contratto); 3 (consegna); 4 (proprietà intellettuale); 5 (modalità di pagamento); 6 (condizioni di trasporto); 7 (condizioni di garanzia); 8 (elezione di domicilio); 9 (privacy); 10 (clausola risolutiva espressa); 11 (foro competente); 12 (dichiarazione aliquota IVA).

Letto, confermato e sottoscritto.